

Tribunale di Bari – Sez. Fallimentare

Piano di ristrutturazione dei debiti

Ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. (d.lgs. 14/2019)

Per:

XXXXXXXXXX XXXXXX e XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

OCC:

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari - iscritto al n. 102 Sez. A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ex art. 4 DM 202/2014 – Gestore della Crisi/Professionista incaricato Avv. Giovanni Santovito

I Sig.ri **XXXXXX XXXXX** e **XXXX XXXX** (nel seguito denominati anche “istanti”), **XXX**, nata a **XXXX** (Ba) il **X.XX.XXXX** (**XXXXXXXXXXXX**), **XXXXXX**, nato a **XXXXXX** (Ba) il **X.XX.XXXX** (**XXXXXXXXXXXX**) e ivi residenti alla C.da **XXXXXX** n.1, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Guglielmi del foro di Bari, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Monopoli (BA) alla via Trieste n. 14 [pec guglielmi.angelo72@avvocatibari.legalmail.it], con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari:

PREMESSO CHE

- in data 21/02/2019 **XXXXXX XXXXX** ha presentato presso l’O.C.C. della C.C.I.A.A. di Bari la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- in data 18.03.2019 il predetto O.C.C. ha nominato l’avv. Giovanni Santovito gestore della crisi della suindicata procedura;
- in data 04.04.2019 il suddetto gestore della crisi ha accettato l’incarico ricevuto dall’O.C.C. rendendo dichiarazione di imparzialità e neutralità rispetto alle parti della suindicata procedura;
- in data 03.05.2019 **XXXXXX XXXXX** ha presentato presso l’O.C.C. della C.C.I.A.A. di Bari la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- in data 15.05.2019 l’O.C.C. della C.C.I.A.A. di Bari ha nominato l’avv. Giovanni Santovito gestore della crisi della suindicata procedura;
- in data 16.05.2019 il suindicato gestore della crisi ha accettato l’incarico ricevuto dall’O.C.C. rendendo dichiarazione di imparzialità e neutralità rispetto alle parti della suindicata procedura;
- nei successivi incontri le parti istanti hanno fornito a richiesta del gestore, la documentazione utile ai fini della predisposizione del piano;
- gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta*

amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

- gli istanti ricorrono in qualità di consumatori e rivestono i requisiti così come definiti dall’art. 2 del C.C.I.I. lett. d): *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;*

- gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano, accordo e/o liquidazione);

- sussistono, pertanto, i presupposti per predisporre la presente domanda contenente il “Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore”.

FATTO

Gli istanti sono fratello e sorella e, in data 25 marzo 2010, sottoscrivevano un contratto di mutuo di credito fondiario di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) della durata di 30 anni con la Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Monopoli, finalizzato all’acquisto della casa d’abitazione alla XXXXX XXXXX n. 1 in XXXXX, in comproprietà tra loro.

Tale acquisto immobiliare veniva effettuato per soddisfare le esigenze abitative dell’intero nucleo familiare dei Sig.ri XXXX, e più precisamente del padre, della madre e di un’altra sorella, facendo affidamento sulle capacità reddituali dei genitori (all’epoca della sottoscrizione del mutuo gli istanti avevano 20 e 23 anni e non disponevano di alcuna capacità reddituale).

Sta di fatto che dal mese di ottobre del 2011, per varie vicissitudini lavorative e finanziarie del nucleo familiare che li coinvolsero, gli odierni ricorrenti non riuscivano più ad onorare, loro malgrado, il pagamento delle rate del suddetto mutuo fondiario.

A causa di tali inadempienze, il Monte dei Paschi di Siena che concesse ed erogò il mutuo, intraprendeva azione esecutiva dapprima con il precetto datato 08.09.2016 e, successivamente, con il pignoramento e diversi esperimenti di vendita all’asta dell’immobile di XXXX XXXXX n. 1 acquistato, come si è visto in precedenza, nell’anno 2010 (Cfr. documentazione allegata);

Tale esposizione debitoria, vista la co-intestazione del mutuo di XXXX con il fratello XXXXX, come si dirà, rappresenta la più significativa causa del sovraindebitamento in cui i Sig.ri XXXXX, fratello e sorella, versano.

La totalità di debiti ricompresi nel presente piano di ristrutturazione sono stati contratti per esigenze familiari.

RITO DINANZI ALL'OCC

XXXXX XXXXXX e XXXX XXXXXX, hanno presentato inizialmente, nel 2019, due separate domande di accesso al servizio gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'O.C.C. della C.I.A.A. di Bari, rispettivamente le procedure n. 5/2019 e 11/2019. Entrambe le procedure erano state avviate principalmente per approdare a un piano di ristrutturazione a definizione dell'indebitamento riveniente dallo stesso mutuo fondiario di cui i richiedenti sono cointestatori.

Nelle more, il c.d. Decreto Ristori (Decreto-legge n. 137/2020 convertito in Legge n. 176 del 18.12.2020) aveva introdotto nella Legge 3 del 2012, a partire dal 25 dicembre 2020, specifiche norme in materia di "indebitamento familiare" e, più precisamente, l'art. 7 bis per il quale i membri di una stessa famiglia possono avviare un'unica procedura di composizione della crisi, quando siano conviventi o in tutti i casi in cui il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

La predetta novella, adottando un concetto molto ampio di "Famiglia", considerandone membri il coniuge, i parenti entro il quarto grado, ha consentito la possibilità di riunire in unica procedura, come nel caso, anche quella promossa dai fratelli. Nel contempo ha precisato che, relativamente al trattamento delle masse attive e passive che compongono il patrimonio di ciascuno dei sovra-indebitati, esse saranno considerate in modo distinto al fine di evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, andando a ledere i diritti dei creditori.

Nel caso di specie, il sovraindebitamento ha inequivocabilmente un'origine comune e consente agli odierni istanti, fratello e sorella, di presentare congiuntamente la domanda sottoponendo al Giudice, unitariamente, un'unica ristrutturazione dei debiti allo scopo di risolvere complessivamente la loro crisi economica.

A seguito della predetta novella, oggi ripresa nell'art. 66 C.C.I.I. pertanto,

sussistendone i presupposti, in data 8/3/2022 le due procedure sono state riunite dinanzi all'OCC della CCIAA di Bari (la 11/2019 è stata riunita alla più risalente 5/2019).

Nell'incontro dinanzi all'OCC del 16/6/2022, esaminati gli intervenuti ribassi nell'esecuzione immobiliare in corso a seguito di assenza di offerte, il Gestore della Crisi ha ritenuto sostenibile una proposta alternativa alla liquidazione tale da garantire un risultato equivalente e idoneo nel contempo a salvaguardare l'abitazione degli istanti.

CONDIZIONI DEGLI ISTANTI

- XXXXX XXXXXX

Nell'anno 2016 la Sig.ra XXX XXXXX si è sposata con il compagno e dalla loro unione, in data XX gennaio XXX, è nato il loro figlio, XXX. Attualmente, quindi, il nucleo familiare è composto dall'istante, dal marito, XXXX XXXXXX, e dal figlio, i quali vivono con lo stipendio mensile netto pari a Euro 1.160,00 del XXXX che fa parte delle forze armate italiane e, più precisamente, è un graduato della Marina Militare Italiana di stanziamento a XX XXXX.

Da circa due anni, la sig.ra XXXX XXXXXX collabora con il marito per provvedere a tutti i bisogni familiari ed al proprio sostentamento attraverso un'attività esercitata in forma individuale. La stessa, infatti, gestisce un centro massaggi con sede in via XXXX n. X a XXXX (BA) che ha attualmente avviato convenzioni con strutture turistiche locali consentendo una più stabile capacità reddituale. L'odierna ricorrente con la sua famiglia, risiede in XXXXX (BA) alla XXXXX XXXXX n. 1 nell'immobile oggetto del pignoramento di cui sopra (Cfr. allegati).

- XXXX XXXXXXXX

Il sig. XXXX XXXXX, invece, vive con la mamma e con l'altra sorella nell'appartamento dei genitori (al piano sottostante a quello oggetto di pignoramento attualmente occupato dalla sorella XXXX dopo il matrimonio) e in questi anni ha sempre contribuito alle spese familiari e al suo sostentamento sebbene attraverso attività saltuarie e prive di carattere di stabilità. Più segnatamente, ha svolto sino al mese di gennaio 2022 un lavoro dipendente presso una Ditta di Arredamenti per negozi con sede a XXXXX e, nel mese di maggio 2022, ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con la XXXX XXXXXXXX Srl (via XXXX XXXXX

n. XX – XXXX) percependo una retribuzione mensile di Euro 1.000,00. Lo stesso, come da accordi con il legale rappresentante dell'azienda, il quale ha apprezzato la sua professionalità e competenza nel settore, ha concrete possibilità di rinnovare il contratto alla scadenza.

Tutto ciò premesso, i sigg. XXXXX XXXX e XXXX XXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Guglielmi, depositano il seguente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

a) Premessa

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.

Gli istanti intendono presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori mediante i loro redditi da lavoro e con l'intervento del sig. XXXX XXXXX, marito della sig.ra XXXX XXXXX, il quale procederà a fornire parte delle risorse necessarie attraverso il versamento di una somma di denaro pari a circa il 20% del totale per l'attuabilità del piano e la massima soddisfazione di tutti i creditori.

La ratio della normativa, detta anche “salva suicidi” sta proprio nel dare una seconda possibilità a soggetti sovra-indebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi. L'obiettivo è quello di permettere ai consumatori di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Infatti, nell'art. 67 co. 4 C.C.I.I., si legge che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C. Questo al fine di rendere le procedure appetibili ai creditori a cui sono sottoposte. Pertanto in seguito si indicheranno i vantaggi per i

creditori derivanti dal presente piano.

b) Il contenuto del piano

Il contenuto del presente piano, delineato dagli istanti per raggiungere la esdebitazione, prevede:

- il pagamento integrale delle spese processuali e del professionista;
- il pagamento integrale dei debiti tributari;
- il pagamento parziale del creditore ipotecario, comunque nella misura non inferiore al valore realizzabile;
- il pagamento in percentuale dei creditori chirografari;

c) L'attivo disponibile

- Beni immobili

I sigg. XXXX e XXXXXX XXXX sono comproprietari del seguente immobile:

- *abitazione sita in XXXXXX alla XXXXXX XXXXXXXX n.X identificato al N.C.E.U. al foglio XXX, particella XX, subalterno 2, categoria A/7 con pertinenziale fondo rustico identificato al N.C.T. al foglio XX, particella XX; (Cfr. Allegato).*

Il suddetto immobile è stato pignorato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo dal mese di ottobre del 2011. Detta procedura esecutiva immobiliare è pendente dinanzi al Tribunale di Bari (R.G.Es. n. 452/2017, dott.ssa L. Fazio - professionista delegato alla vendita nella predetta procedura, Avv. Laura Di Bari – v. ordinanza di vendita del 02.03.2018 allegata). Il terzo esperimento di vendita senza incanto, che ha avuto luogo in data 12.02.2020, al prezzo base di € 81.507,00 con offerta minima di € 61.130,25 è andato deserto terminando con mancanza di offerte (Cfr. Allegato). Nel corso della procedura va, peraltro, evidenziato il provvedimento del 03.06.2019, con il quale il Giudice dell'Esecuzione aveva rilevato la necessità di esecuzione di lavori indispensabili per mettere in sicurezza l'immobile stesso (l'immobile necessita di interventi di rimozione della canna fumaria in amianto e di scalpellamento delle pensiline esterne ammalorate).

- Beni mobili

Il sig. XXXX XXXXXX è proprietario di una autovettura Fiat Bravo immatricolata nel 2007, di modico valore, oramai quasi fuori dalla quotazione dei listini di

quattroruote delle auto usate e non idoneo a garantire significativi risultati di realizzo. Gli istanti non dispongono di ulteriori beni mobili, né di mobili registrati o di crediti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

- Garanzie di terzi

Il presente piano è finalizzato a ristorare i creditori al fine principale di salvare la propria abitazione costituita dalle predette unità immobiliari. Pertanto, il piano rateale offerto si avvale anche dell'apporto economico del terzo Sig. XXXX XXXXX, coniuge della istante XXXX XXXXX, per un importo complessivo di € 15.00,00 (quindicimila/00).

d) Il passivo e le cause del sovraindebitamento

- Passivo comune

I sig.ri XXXX e XXXXX XXXXXX in data 25 marzo 2010 hanno contratto il mutuo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) della durata di 30 anni con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Monopoli (BA) per l'acquisto dell'immobile ubicato in XXXXXX (Ba) alla XXXX XXXXX X, ove hanno stabilito la residenza con la propria famiglia.

L'immobile in realtà era stato acquistato, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto di prima casa, in età giovanissima ed in assenza di redditi, dagli odierni istanti che, all'epoca del finanziamento, avevano l'età di 20 e 23 anni. In realtà chi avrebbe dovuto farsi carico di garantire la solvibilità verso la banca mutuataria erano i genitori che, per ragioni personali di indisponibilità, non hanno più potuto adempiere al pagamento dei ratei in scadenza.

Dalla lettura dell'atto di precetto notificato dalla banca mutuante, si evince un capitale residuo al 8/9/2016 di € 136.848,74 (rate pagate fino al 31/11/2013) e € 15.122,41 per rate insolte.

Le difficoltà economiche nell'adempimento delle proprie obbligazioni, in particolare nel pagamento delle rate del mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sono iniziate, come detto, nel 2011 per varie vicissitudini lavorative e finanziarie del nucleo familiare, in particolare padre e madre degli odierni ricorrenti, che portarono gli stessi a far fronte ad obiettive esigenze di vita senza trovare nel tempo una via d'uscita per poter onorare, loro malgrado, il pagamento delle rate del mutuo fondiario.

Dunque, con il reddito che attualmente percepiscono, gli istanti devono provvedere a contribuire, XXXX XXXXX con il marito XXXXXX XXXX, al mantenimento del figlio minore e al pagamento delle spese necessarie per l'ordinaria amministrazione per il pagamento delle utenze telefoniche, fornitura gas e luce nonché provvedere al proprio fabbisogno personale per una somma di Euro 1.300,00 mensili (autodichiarazione allegata). Il sig. XXXX XXXX con il proprio reddito, invece, contribuisce con la madre a l'altra sorella con i quali vive, al pagamento di tutte le utenze, telefono, luce, gas, imposte e tasse, uso e manutenzione della propria autovettura nonché al proprio fabbisogno personale per una somma di Euro 800,00 mensili (autodichiarazione allegata).

- Passivo XXXX XXXX

Nelle passività, unicamente riferite alla sig.ra XXXXX XXXXX, va aggiunto il credito chirografario della Compass Banca Spa per un importo di Euro 5.660,60 (comprensivo di sorte capitale e interessi di mora), dovuto all'utilizzo di una carta di credito *revolving* impiegata sempre per il sostentamento dell'intero nucleo familiare, padre, madre e sorella. Credito poi ceduto dalla stessa Compass prima a Cofactor Spa e, da ultimo, alla Creditech Spa. Sempre relativamente all'utilizzo della suddetta carta *revolving* vi è un ulteriore debito di importo pari a Euro 3.025,90 con Compass Spa. Infine, si deve menzionare il debito relativo alla carta di credito della banca Monte dei Paschi di Siena Spa pari ad un importo di Euro 2.327,03 per il quale la Sig.ra XXX XXXXXXXX, nel 2012, sottoscriveva una proposta transattiva che prevedeva il pagamento di quattro rate, da Euro 400,00 cadauna, per un importo totale a saldo e stralcio di Euro 1.600,00. Di tali rate l'odierna istante ne pagava due per un totale di Euro 800,00 (Cfr. copia bonifici allegati) non riuscendo, però, a pagare le successive due rate. Sta di fatto che questo debito, per il totale e senza defalcare la somma comunque pagata dalla XXXXX, veniva poi ceduto in data 10.11.2017 dalla cessionaria Banca Ifis Spa a AT NPL'S Spa con importo pari a Euro 2.327,03 a fronte di un debito effettivo di Euro 1.527,03 (decurtato degli € 800,00 corrisposti).

- Passivo XXXXX XXXXXXX

Il sig. XXXXX XXXXX, invece, oltre al debito derivante dal contratto di mutuo sottoscritto con la sorella, XXXX XXXX, è debitore nei confronti del Comune di XXXXXXX per IMU 2012-2015 per complessivi € 3.229,18 al quale va aggiunto un

debito verso l'Agenzia Entrate e Riscossione di un importo pari a Euro 2.250,00.

Nella sottostante tabella si riporta il debito complessivo della sig.ra XXXX XXXXX e successivamente il debito complessivo del fratello sig. XXXX XXXXX.

PROSPETTO PASSIVITA' XXXXX XXXXX			
CREDITORE	DESCRIZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
SIENA NPL SRL (cessionaria MPS Spa) (*)	Mutuo Fondiario del 25/03/2010	151.971,15	
CREDITECH (cessionaria Compass Spa)	Prestito carta "revolving"		5.660,60
COFACTOR SPA (cessionaria Compass Spa)	Prestito carta "revolving"		3.025,90
AT NPL'S SPA	Carta di credito MPS		1.527,03
	TOTALE	151.971,15	10.213,53

PROSPETTO PASSIVITA' XXXXXX XXXXXX			
CREDITORE	DESCRIZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
SIENA NPL SRL (cessionaria MPS Spa) (*)	Mutuo Fondiario del 25/03/2010	151.971,15	
COMUNE DI XXXXX	IMU 2012.2015	3.229,18	
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	Contributi	2.250,00	
	TOTALE	157.450,33	0,00

(*) n.b. i Sigg. XXXXXX XXXXXX e XXXXX XXXXXX sono debitori in solido

Dalle suesposte tabelle si evince che il titolare del maggior credito è la Siena NPL Srl, cessionaria della Monte dei Paschi di Siena, per complessivi € 151.971,15, in privilegio ipotecario, derivante dal mutuo fondiario cointestato fra gli odierni ricorrenti.

Il totale debitorio dei sigg. XXXXX (ipotecario e chirografario) ammonta, infatti, a complessivi € 167.663,86.

Si segnala che i costi di procedura, quantificati dall'OCC sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 30/2012 e 202/2012 e sulla base dell'art. 2 del regolamento dell'Organismo ammontano a complessivi € 5.152,76 oltre iva.

e) **Il piano di ristrutturazione dei debiti**

Il piano è sostanzialmente finalizzato a salvaguardare l'unico bene immobile di proprietà degli istanti -e attualmente dagli stessi occupato per uso abitazione- oggetto del pignoramento immobiliare, di seguito identificato:

- Immobile in Comune di XXXXX identificato catastalmente al foglio al foglio X, particella XX, subalterno 2, categoria A/7 e pertinenziale fondo

rustico identificato al N.C.T. al foglio X, particella XX.

Il predetto immobile, come già detto in premessa, è pignorato e oggetto della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bari – R.G.Es. n. 452/2017, dott.ssa L. Fazio, professionista delegato alla vendita nella predetta procedura, Avv. Laura Di Bari (Cfr. ordinanza di vendita del 02.03.2018 allagata), il cui terzo esperimento di vendita senza incanto, che ha avuto luogo in data 12.02.2020, è andato deserto terminando con mancanza di offerte (Cfr. Allegato)

A tale riguardo si fa presente che il precedente esperimento di vendita, andato deserto, poneva l'immobile al prezzo base di € 81.507,00 con una offerta minima per l'aggiudicazione di € 61.130,25.

Oggi l'immobile è in corso di successivo esperimento di vendita al prezzo base di 61.130,00 con una offerta minima di aggiudicazione di € 45.848,00.

La odierna proposta, oltre a consentire il salvataggio dell'abitazione degli istanti, costituisce un indubbio vantaggio per tutto il ceto creditorio ed è resa affidabile attraverso l'intervento del terzo sig. XXX XXXXX, marito della sig.ra XXX XXXXX, che apporterà una somma necessaria a soddisfare una parte dei creditori con il conferimento in unica soluzione di Euro 15.000,00.

Con tale somma si potrà procedere al pagamento integrale e immediato della debitoria tributaria oltre che delle spese di procedura e legali (pari a € 14.265,55).

Non solo. Anche il creditore ipotecario ne trarrà vantaggio in quanto il piano garantisce un realizzo in suo favore pari ad € 60.000,00, certamente superiore a quello che conseguirebbe con la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare in caso di aggiudicazione a offerta minima (€ 45.848,00); un realizzo certamente superiore e sostanzialmente pari a quanto avrebbe percepito nel precedente esperimento di vendita andato, come detto, deserto (inventuto a € 61.130,25).

Per di più, il piano proposto, consentirebbe di pagare in quota percentuale anche i creditori chirografari.

Pertanto, gli istanti propongono la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel seguente prospetto e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato.

Creditore	OCC	Privilegio	Chirografo	Percentuale	Pagamento
OCC della Cciaa di Bari	6.286,37			100,00%	Entro 15 gg omologa
Avv. Angelo Guglielmi		2.500,00		100,00%	Entro 15 gg omologa
Comune di XXXXX		3.229,18		100,00%	Entro 15 gg omologa
Agenzia Entrate Riscoss.		2.250,00		100,00%	Entro 15 gg omologa
Siena NPL Srl (MPS)		60.000,00		39,48%	120 rate mensili da 500,00
Creditech Spa			1.132,12	20,00%	4 rate da 500,00 (da rata 121 a 124) + 42,71
Cofactor Spa			605,18	20,00%	
AT Npl's Spa			305,41	20,00%	
Totali	6.286,37	67.979,18	2.042,71		
Totale offerta economica	76.308,26				

f) Considerazioni finali

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta nettamente più vantaggiosa rispetto alla vendita all'incanto.

Tenendo conto della circostanza che la procedura esecutiva dopo tre esperimenti di vendita andati deserti, con il quarto e ultimo esperimento di vendita, fissa il valore dell'offerta minima nel 75% del prezzo base dell'ultimo esperimento di vendita, consentendo la possibilità di aggiudicazione dell'immobile al prezzo di **Euro 45.847,68**, considerando poi che si potrebbe anche non pervenire all'aggiudicazione visti i diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive con i conseguenti oneri a carico dei creditori, oneri e spese aggravate dalla necessità, così come disposta dallo stesso Giudice dell'esecuzione, di provvedere allo smantellamento e bonifica della canna fumaria in amianto nonché al rifacimento delle pensiline pericolanti esterne dell'immobile.

Con la soluzione proposta verrebbe assicurato all'unico creditore privilegiato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo della fase in cui si trova la procedura esecutiva e alla somma che si potrebbe ottenere in caso di aggiudicazione nel momento in cui si procederà per il quarto esperimento di vendita, come può essere attestato dall'O.C.C. sulla base del pendente procedimento di esecuzione immobiliare n. 452/2017. Detto creditore, peraltro, incasserebbe con una rateizzazione a cadenza mensile l'importo complessivo di € 60.000,00, pari sostanzialmente a quello che avrebbe potuto ottenere in caso di aggiudicazione nella precedente asta giudiziaria andata, invece, deserta.

Inoltre, con il piano proposto verrebbero soddisfatti anche i creditori chirografari nella misura del 20% del credito. E' questo un beneficio anche per il ceto chirografario che, diversamente, non avrebbe concrete possibilità di recuperare il credito in considerazione della sostanziale impossidenza degli istanti.

Dunque, dall'articolazione del piano, come sopra delineato, si può prevedere:

- liberazione dell'abitazione del debitore dalla procedura esecutiva con conservazione dell'abitazione del proprio nucleo familiare;
- integrale pagamento delle spese di procedura e del professionista;
- integrale pagamento dei debiti tributari;
- parziale pagamento del creditore con privilegio ipotecario nella misura del 39,5%, comunque superiore al valore di presumibile realizzo in sede di processo esecutivo (esperimento di vendita andato deserto con offerta minima di € 61.130,25) attraverso 120 rate mensili di € 500,00;
- parziale pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% del loro credito attraverso ulteriori 4 rate mensili successive di € 500,00.

I Sig.ri XXXX XXXX e XXXX XXXXX, assistiti dall'avv. Angelo Guglielmi, pertanto,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Signor Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., voglia:

- dichiarare aperta la procedura per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento disponendo con decreto le pubblicazioni e comunicazioni ai creditori, a cura dell'OCC, ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.;
- **sospendere ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.I., il procedimento di esecuzione forzata immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Bari R.G.Es. 452/2017** in quanto la prosecuzione della predetta procedura e la possibile vendita (prossimo esperimento di vendita fissato in data 12 ottobre 2022) dell'unico bene immobile di proprietà dell'istante pregiudicherebbe irrimediabilmente la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.
- disporre nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. riterrà

opportuno adottare.

Sottoscrive il piano di ristrutturazione dei debiti l'avv. Giovanni Santovito per l'OCC costituito nel Circondario ai fini della presentazione della presente domanda ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I.

Il presente piano di ristrutturazione è altresì sottoscritto dai proponenti Sig.ri XXXX XXXXXXXX e XXXX XXXXXXXX in calce ed allegato in copia informatica alla domanda.

XXXXXX/Bari, 20 settembre 2022

avv. Angelo Guglielmi
f.to digitalmente

XXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

Per l'OCC

Avv. Giovanni Santovito

f.to digitalmente